



Ministero dell'istruzione

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. ALESSANDRINI"**Tel. 029466306 Fax. 0294967188 e-mail: miis01400d@istruzione.it C.F.: 82003530159 C.M.: MIIS01400D
ITIS e LICEO SCIENTIFICO Via Einaudi, 3 IPS E. LOMBARDINI Via Vivaldi, 8 20081 ABBIATEGRASSO (MI)

MODELLO DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

Istituto d'Istruzione Superiore "E. Alessandrini" con sede in Abbiategrasso (MI), in Via Einaudi n. 3 - C.F.82003530159, d'ora in poi denominato **"soggetto promotore"**, rappresentato dal Prof. Michele Raffaelli, nato a Milano il 03/08/1974.

E

Denominazione/Ragione Sociale	ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI		
con sede legale in	Via Don Milani, 4 - 20086 MOTTA VISCONTI- MI		
con sede operativa in	Via Marangoni 1 besate		
P. IVA	90015610158		
Codice attività ATECO	85.2	n. dipendenti	8 settore ISTRUZIONE
Descrizione prodotto/servizio	UFFICIO PRATICHE AMMINISTRATIVE		
Rappresentante Legale	BIANCO ANTONIETTA		
nato/a a	MAZARA DEL VALLO	il	01/07/1979
Referente Aziendale	SS.GG.AA GILARDI LAURA		

d'ora in poi nominato **"soggetto ospitante"**,

Premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetto all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

IC ADA NEGRI qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante",
si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture lo/la studente/ssa:

REINA ILARIA

QUARTA BS SERVIZI COMMERCIALI

soggetto in alternanza scuola-lavoro su proposta di IIS "E. Alessandrini" - Via Einaudi, 3 -
Abbiategrasso, di seguito indicata/o anche come il "soggetto promotore".

ART. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art.2 comma 1 lettera a) decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno".
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

ART. 3

1 Il tutor interno svolge funzioni di:

- a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- c) redazione del report finale;
- d) verifica dell'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);
- e) accertamento, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
- g) collaborazione col tutor esterno all'individuazione del piano formativo.

2 Il tutor esterno svolge funzioni di:

- a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
- d) collaborazione con tutor interno all'individuazione del piano formativo;
- e) garantire il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3 I tutors interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formativo in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo

saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

ART. 4

1) Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro il beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art.20.

ART. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D.Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;

ART. 6

1 Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

ART. 7

1. la presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

dal	18 GENNAIO 2023	al	27 GENNAIO 2023
-----	-----------------	----	-----------------

SOGGETTO PROMOTORE		SOGGETTO OSPITANTE
Legale Rappresentante		Legale Rappresentante
(Prof. Michele Raffaeli)		



Firmato da: Prof. MICHELE RAFFAELI
Codice fiscale: RFFMHL74M03F205F
17/01/2023 16:51:16